CODICE PENALE

Art. 32-quinquies c.p.

Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.(177)

Versione in vigore dal 6 aprile 2001, non più in vigore dal 28 novembre 2012 · versione 182

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Primo — Dei reati in generale
Titolo	Secondo — Delle pene
Capo	III — Delle pene accessorie, in particolare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(177) La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-penale/art-32-quinquies-casi-nei-quali-alla-condanna-consegue-l-estinzione-del-rapporto-di/versione/182

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it